

Studio Legale Avv. Paola Buono*Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675***TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA – SEZ. LAVORO**

Ricorso ai sensi dell'art. 414 CPC

Si richiede notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc

Nell'interesse della prof.ssa Di Luglio Annalisa, nata a Pompei il 02.2.1970 e residente in Pompei alla via Sant'Abbondio, II tr.2, C.F.: DLGNLS70B42G813X , elettivamente dom.ta in Boscoreale, alla via G. Della Rocca 182 presso lo studio dell'avv. Paola Buono (BNUPLA63H69B076E) pec: paola.buono@forotorre.it, , che che l'assiste e rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto

ricorrente**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito (C:F 80185250588) – in persona del Ministro *p.t* , domiciliato in Roma alla via Trastevere .55, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli Via Armando Diaz, 11;
- 2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C: F 80039860632) in persona del Dirigente Generale *p.t*, con sede in Napoli via Ponte della Maddalena 55, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli Via Armando Diaz, 11;
- 3) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito - Ufficio VI Ambito territoriale di Napoli (C.F.: 80039860632) in persona del Dirigente *p.t*, via Ponte della Maddalena, 55 con sede in Napoli , domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Napoli Via Armando Diaz, 11;

resistenti**NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti della classe di concorso A-25 Seconda lingua Comunitaria francese scuola secondaria 1° grado – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675**controinteressati***PREMESSO CHE**

- La prof.ssa Di Luglio Annalisa nel marzo 2017 inoltrava domanda di trasferimento, presso l'IC Alfieri Manzoni di Torre Annunziata chiedendo in opzione anche l'attribuzione di eventuale completamento cattedra orario esterna ;
- Per l'a.s 2018/2019 alla ricorrente veniva attribuita dall'USR per la Campania una cattedra a tempo indeterminato C.O.E. (cattedra orario esterna - titolare su francese) presso I.C. Alfieri Manzoni di Torre Annunziata , su quiescenza di una docente di seconda lingua comunitaria francese, che fino al collocamento a riposo (dal 1° settembre 2018) svolgeva attività di docenza C.O. I. (cattedra orario interno) , per l'intero orario 18 ore settimanali presso la I.C. Alfieri – Manzoni.
- alla ricorrente nell'a.s 2018/2019, veniva assegnata una cattedra di francese C.O.E. nonostante fosse subentrata titolare su posto vacante per **quiescenza della precedente titolare cattedra che era in C.O.I. per tutte le 18 ore** , pertanto alla ricorrente venivano attribuite solo 16 ore presso l'I.C Alfieri Manzoni di Torre Annunziata e 2 ore di completamento cattedra orario esterno C.O.E. presso S.M.S. della Corte di Pompei ;
- l'USR Campania – ambito territoriale di Napoli- attribuiva illegittimamente alla ricorrente una cattedra C.O.E. così' suddivisa 16 ore cattedra presso l'I.C Alfieri Manzoni di Torre Annunziata e **2 ore per completamento cattedra C.O.E** presso la S.M.S Della Corte di Pompei, e ciò nonostante la ricorrente fosse subentrata su una cattedra C.O.I. (cattedra orario interno) resa disponibile per quiescenza della docente di francese prof.ssa Restuccia Grazia RSTGRZ51C55F839I collocata a riposo dal 1° settembre 2018 presso l'I.C Alfieri Manzoni di Torre Annunziata,.
- nonostante alla ricorrente spettasse legittimamente una cattedra intera (18 ore C.O.I) e non C.O.E. per i motivi sopra già richiamati dal 1° settembre 2018 , il D.S e l'RSU reiteravano anche negli anni scolastici seguenti l'assegnazione di una C.O.E. (cattedra orario esterno) con aumento progressivo delle ore di insegnamento esterne all'I.C. Alfieri – Manzoni.
- nell'a.s. 2019/2020 pur vigendo titolarità della seconda lingua comunitaria (Francese C.O.I.) sin dall'a.s. 2018/2019 la Dirigente Scolastica dell'I.C. Alfieri- Manzoni faceva richiesta di inserire in organico di diritto un numero di ore maggiore della seconda lingua



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675*

comunitaria (Spagnolo) e pertanto alla ricorrente illegittimamente venivano attribuite 14 ore di docenza presso l'I.C. Alfieri di Torre Annunziata e **4 ore su completamento C.O.E.** presso la S.M.S. Borrelli di Santa Maria la Carità con aumento rispetto all'anno precedente di ulteriori 2 ore sull'orario cattedra esterna ;

- Nell' a.s. 2020/2021 la Dirigente Scolastica assegnava alla ricorrente nuovamente 14 ore in C.O.I presso l'I.C. Alfieri di torre Annunziata e **4 ore in C.O.E. presso la S.M.S D. Morelli di Torre del Greco;**
- Nell'a.s. 2021/2022 le venivano reiteratamente ed illegittimamente attribuite 14 ore in C.O.I. (cattedra orario interna) **più 4 ore di completamento COE (cattedra orario esterna) presso la SMS "D. Morelli" di Torre del Greco;**
- Nell'a.s 2022/2023 alla ricorrente venivano assegnate **solo 12 ore in cattedra interna** (C.O.I.) presso la sede di titolarità I.C. Alfieri – Manzoni e, a completamento dell'orario settimanale (18ore) venivano assegnate alla ricorrente 6 ore di docenza in C.O.E. (cattedra orario esterno) , presso la SMS Morelli di Torre del Greco.**Pertanto, come ben si può evincere tale illegittimo comportamento ha determinato una progressiva riduzione dell'orario di docenza interno** della ricorrente;
- Per l' anno scolastico 2023/24 su richiesta della dirigente scolastica dell'A.C. Alfieri – Manzoni, l'ufficio scolastico regionale per la Campania, riconosceva l'introduzione nell'organico di diritto dell'istituto della **seconda lingua Comunitaria Spagnola in luogo del francese.** Tale scelta ha determinato una ulteriore riduzione delle ore in C.O.I. della cattedra di francese assegnata alla ricorrente;
- la ricorrente, anche per tramite del sindacato CISL, ha chiesto alla Dirigente Scolastica dell'I.C. Alfieri – Manzoni , le motivazioni per le quali avesse scelto di introdurre in organico di diritto la seconda lingua comunitaria (spagnolo) **rispetto alla tutela e alla salvaguardia dell'intero orario cattedra di francese presso la sede di titolarità** così' come previsto dalla normativa;
- la Dirigente Scolastica adduceva quale motivazione la richiesta delle famiglie che avevano optato per i loro figli, un percorso didattico in lingua comunitaria spagnola anziché in lingua francese.
- in data 22.06.23 la ricorrente a mezzo dell' avv. Paola Buono, provvedeva ad inoltrare diffida ad adempiere (all. n 1) – richiesta di immediato ripristino della C.O.I. seconda



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675*

lingua comunitaria francese a tutela dell'intero orario di cattedra presso l'IC "Alfieri" di Torre Annunziata;

- Il Dirigente Scolastico replicava con pec del 23.06.23 (all.n. 2) asserendo che la ricorrente era stata assegnata per mobilità presso l'I.C. Alfieri -Manzoni già con titolarità C.O.E dall'a.s. 2018 /19 e che nell'istituto sin dall'a.s. 15/16 era presente l'offerta formativa di spagnolo **con n. 2 classi**, ma la stessa dirigente chiarisce che per l'anno scolastico 23/24 ha formato ulteriori 7 classi "prima media" con inserimento della seconda lingua comunitaria spagnolo; chiariva altresì di aver preso tale decisione supportata dal consiglio d'istituto e dal collegio dei docenti poi esplicitato nel PTOF;

TANTO PREMESSO

In via del tutto preliminare si impugna e contesta l'illegittimità del provvedimento di assegnazione cattedra C.O.E. (cattedra orario esterna) operato dall'Ufficio Scolastico regionale per la Campania – ambito territoriale di Napoli già dall'a.s 2018/2019 e seguenti; si impugna e contesta altresì la reiterata trasformazione dell'organico di diritto anche per l'a.s 2023/2024 ad opera del Dirigente Scolastico e il relativo provvedimento , per ampliamento della seconda lingua comunitaria di spagnolo. **Infatti la Dirigente Scolastica e gli uffici gerarchicamente superiori erano ben consapevoli che la docente Di Luglio *ab origine* era stata assegnata su un posto cattedra (C.O.I .– cattedra orario interna) in sostituzione di un docente in quiescenza già dal 1.09.2018 (prof. Restuccio Grazia) e pertanto ex art. art.11 comma 2 del CCNI sulla mobilità , la ricorrente doveva esser assegnata d'ufficio in assorbimento automatico su cattedra C.O.I. per 18 ore e non illegittimamente su cattedra C.O.E e ciò indipendentemente dalla domanda di mobilità e/o assunzione in servizio che fotografa appunto "la situazione di servizio" in cui venne inserita la ricorrente ma certamente non legittima tale erronea attribuzione, che si ribadisce , è avvenuta in violazione dell' art. art.11 comma 2 del CCNI sulla mobilità.**

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 DEL CCNI DI COMPARTO — ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE C.O.E SU CATTEDRA PRIVA DI TITOLARITA' – OMESSA PUBBLICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IN ORGANICO DI DIRITTO DELLA CATTEDRA VACANTE C.O.I.



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675*

La difesa ribadisce che l'attribuzione della cattedra individuata dall'USR per la Campania, nella specie, C.O.E.(cattedra orario esterno) e non C.O.I.(cattedra orario interno) sin dal 1° settembre 2018 (come in premessa) nasceva giuridicamente dalla collocazione a riposo del docente Restuccia Grazia RSTGRZ51C55F839I (stessa classe di concorso presso IC Alfieri Manzoni di Torre Annunziata) e pertanto, ex ART. 11 COMMA 2 DEL CCNI DI COMPARTO, la cattedra C.O.E. attribuita alla ricorrente illegittimamente dall'USR, doveva essere assorbita automaticamente su cattedra interna vacante (C.O.I.) per pensionamento della precedente titolare e non trasformata in C.O.E. Ed invero, *“il docente titolare su una cattedra articolata su scuole diverse ove nella prima scuola di titolarità (cioè dove ha più ore - nel caso di specie presso l'I.C Alfieri Manzoni), si libera una cattedra interna per mobilità o a seguito pensionamento (come nel caso di specie),l'insegnante dovrà automaticamente essere assegnato su quest'ultima.”* Tale norma si applica anche a docente che viene trasferito su C.O.E. (cattedra orario esterno), perché lo ha richiesto nella domanda di mobilità dunque, a tale docente dovrà essere assegnato una cattedra intera C.O.I. (cattedra orario interno) presso la scuola di titolarità se viene riassorbito automaticamente o se la stessa si è liberata per pensionamento, (il nostro caso) trasferimento in uscita o si è formata una nuova cattedra per crescita di organico. La difesa scrivente chiede che il Giudice disponga l'acquisizione ex art 219 cpc. dei dati relativi al pensionamento e alla situazione della cattedra relativa alla docente Restuccia Grazia RSTGRZ51C55F839I sulla cui cattedra è subentrata la ricorrente.

ILLEGITTIMA RIDUZIONE DELLE ORE DI FRANCESE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R 81/2009 – SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE – SEZ. LAVORO - DI LANCIANO n. 11/2019

L' introduzione di una nuova lingua straniera e/ o l'incremento di ore di lingue già presenti nel quadro dell'offerta formativa in organico di diritto operata dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. Alfieri di Torre Annunziata e approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale, è avvenuta in palese disapplicazione del D.P.R n.81 del 2009 che dispone all'art. 14 co 2 *“ L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, e che non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro*



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675*

a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà ”. Nel caso di cui si controverte la ricorrente che è in servizio a tempo indeterminato presso l'istituto Alfieri Manzoni viene posta su una cattedra C.O.E. (cattedra orario esterna) per sei ore per una esclusiva scelta operata illegittimamente della D.S. ciò ha determinato per l'a.s 2023/2024 la diminuzione di ore di francese con la conseguenza, che alla ricorrente è stata assegnata per l'a.s. 23/24 una cattedra **di 12 ore presso Istituto Alfieri Manzoni in C.O.I. (cattedra orario interno) e 6 ore C.O.E (cattedra orario esterno) presso l'I.C. Leopardi di Torre Annunziata.** Per aderire alle richieste dei genitori, ma disapplicando le norme (D.P.R n.81 del 2009 art. 14 co 2) e mal interpretando la ratio della giurisprudenza che cita nella sua risposta del 23.06.23 . E valga il vero: la sent. N 11/19 del Tribunale di Lanciano è del tutto conforme al D.P.R n.81 del 2009 art. 14 co 2 ed ha chiarito che il D.S *“nell’elaborare la previsione dell’organico di diritto delle classi, (il dirigente) avrebbe dovuto tutelare l’integrità della cattedra esistente, procedendo in primis a costituire la cattedra interna, formando la classe della lingua della docente titolare”.* Il Giudice richiama per adesione anche D. M. n. 37 del 26 marzo 2009 che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento *“Pertanto, l’offerta formativa delle scuole non può essere elaborata a prescindere dalla dotazione organica assegnata alla scuola stessa. E’ necessario in primis utilizzare i docenti in servizio sulla base dell’intero orario di cattedra e solo successivamente -si potrà pensare ad allargare o modificare l’offerta formativa”E’ fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto”.* La fattispecie di cui alla sentenza richiamata è perfettamente sovrapponibile al caso della ricorrente , contrariamente a quanto asserito dalla D.S. , poiché la ricorrente per errore del USR della Campania e /o per mancata comunicazione della dirigente, nell’anno scolastico 18/19 fu inserita su una cattedra C.O.E. e non su una C.O.I. come sarebbe stato suo diritto .

ILLEGITTIMA TRASFORMAZIONE DELLA CATTEDRA (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) OPERATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ESPRESSA RICHIESTA DELLE FAMIGLIE – D.P.R. n.81 /2009 -ORDINANZA DEL 15 FEBBRAIO 2013 DEL TRIBUNALE CIVILE - SEZ LAVORO - DI FERMO.

La tesi della Dirigente Scolastica che avrebbe operato recependo le richieste pervenute dai genitori, è in netta violazione della normativa vigente. Conforme in questo senso l’Ordinanza del Tribunale



Studio Legale Avv. Paola Buono

Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)

Telefax - 081/8586675

Civile di Fermo del 15 Febbraio del 2013 anche questa citata dalla D.S. a supporto della sua tesi ma a ben leggere, perfettamente a sostegno del caso de quo. Infatti l'ordinanza, in ossequio al D.P.R. n.81 del 2009 chiarisce *“il PTOF pur essendo determinante nelle scelte pedagogiche, organizzative e gestionali delle scuole, non ha nulla a che vedere con la gestione degli organici dei docenti, la normativa sopra richiamata, infatti ha una precisa ratio, che è quella di tutelare la titolarità di cattedra dei docenti di ruolo, arginando la rincorsa alle mode ed alle richieste delle famiglie per l'attivazione di nuove lingue. Diversamente avremmo infatti cattedre di seconda lingua comunitaria ‘liquide’, soggette ai desiderata delle famiglie o alle scelte dei colleghi dei docenti, i quali potrebbero di per sé determinare la soprannumerarietà dei titolari”*. Il D.P.R. richiamato nell'ordinanza del 2013-Tribunale di Fermo **viene disatteso dall'illegittimo comportamento della Dirigente dell'I.C. Alfieri Manzoni di Torre Annunziata, che pur consapevole che la cattedra di titolarità assegnata alla ricorrente nasceva per quiescenza del precedente titolare sin dall'a.s 2018/2019, reiteratamente agiva in spregio della normativa vigente, e all'art.14 del D.P.R. n.81 /2009**. Ebbene la Dirigente Scolastica, in spregio alla normativa vigente, ed operando una lettura disorganica della giurisprudenza che ella stessa cita nel riscontrare la diffida sostiene che, la scelta operata della seconda lingua comunitaria spagnolo anziché francese è una riproposizione **e non costituisce introduzione ex novo**. A sostegno delle sue affermazioni cita la nota ministeriale n. prot. 26952 del 12/04/23 *“Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s 23/24”* in maniera ancora una volta parziale e forviante, invero a ben intendere la ratio della nota ministeriale è evidente che il legislatore per **“innovazione”** intende anche un aumento progressivo delle ore della seconda lingua comunitaria tale che recita *“l'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza dei docenti con contratto a tempo indeterminato nell'Istituzione scolastica; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici Scolastici regionali qualora risultino prive di titolare e non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna.....”*. Appare evidente dalla lettura integrale della norma nel suo spirito funzionale e letterario determina che, la ricorrente, dovendo essere titolare C.O.I. dall'a.s 2018/2019 su cattedra vacante per quiescenza, **non poteva e non può essere non solo assegnata ma neppure trasformata in C.O.E. . Pertanto la riproposizione della lingua spagnola per gli anni scolastici successivi al 18/19, costituisce un'aggravante e non una esimente alla condotta della Dirigente**.



Studio Legale Avv. Paola Buono

Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)

Telefax - 081/8586675

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE
VIOLAZIONE E DISAPPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA
FEDE, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLE PP.AA – SENT. TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA N. 2568 DEL 12.02.2016**

La D.S. ha violato anche i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 che stabiliscono un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere, la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell'attuazione del servizio pubblico. In particolare l'articolo 3 della Costituzione presuppone necessariamente l'imparzialità dell'attività amministrativa e il secondo comma prevede un vero e proprio obbligo dello Stato, affinché realizzi politiche non discriminatorie. Orbene, si evidenzia che la condotta tenuta dalla Dirigente ha posto in essere una palese azione discriminatoria favorendo, in organico di diritto, un'altra seconda lingua comunitaria, spagnolo in luogo di francese a danno della ricorrente. Ed invero, il Dirigente Scolastico deve rispettare i criteri privatistici della buona fede e della correttezza, in tal senso è anche la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2568 del 12.02.2016 *“non ignora il collegio il potere discrezionale riconosciuto dalla legge al dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi... E però il potere di assumere le dette determinazioni gestionali, ormai estraneo all'ambito del potere pubblicistico, è ricondotto nell'alveo del potere negoziale, governato anche dei principi comuni e tra questi quelli della correttezza e della buona fede che connotano l'esercizio dei diritti e dei poteri contrattuali, tanto più trattandosi di soggetto pubblico e soggetto a responsabilità anche risarcitoria, in funzione del buon andamento e imparzialità (articolo 97 della costituzione) perché l'esercizio non può trasmodare in arbitrio o gravi condizioni di disparità di trattamento tra il personale allorché determini ciò un apprezzabile sacrificio della sfera soggettiva del dipendente interessato che non trovi corrispondenza nella necessità di assicurare l'efficiente ed efficace azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane di cui deve pur sempre offrirsi, ove contestate le modalità di esercizio, adeguata esternazione delle ragioni”*.

Tutto ciò premesso la prof.ssa Di Luglio Annalisa, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

ALL'Ecc.mo Tribunale di Torre Annunziata, Sez. lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ex art. 415, 2° comma, c.p.c, per l'accoglimento delle seguenti



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675***CONCLUSIONI**

A) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento di attribuzione cattedra C.O.E. n.0006495 del 15/05/2023 emesso dal MIUR - Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli per violazione e falsa applicazione dell'art 11 comma 2° del CCNI, con ogni provvedimento consequenziale;

B) Conseguentemente riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente in adeguamento dell'organico di diritto per l'a.s 2023/2024 a prestare servizio con orario cattedra interna. (COI 18 ore) su classe di concorso A-25 (seconda lingua comunitaria francese presso L'I.C. Alfieri Manzoni di Torre Annunziata per violazione e falsa applicazione del D.P.R n. 81 /2009;

3) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, ordinare al MIUR – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli in persona del Dirigente p.t, ad assegnare con provvedimento di rettifica alla docente Di Luglio Annalisa per l'a.s 2023 /2024, la cattedra di francese per n. 18 ore presso l'IC Alfieri Manzoni di Torre Annunziata,

Condannare l'ente pubblico, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, via Trastevere, 55 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (ai sensi dell'art. 151 c.p.c)

Il sottoscritto procuratore rivolge ,altresì, istanza ex art. 151 cpc A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati, premesso che il ricorso ha per oggetto la nullità, l'inefficacia e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto della ricorrente all'assegnazione di Ufficio della cattedra orario interna (18 ore C.O.I) e non della cattedra orario esterna(C.O.E) per l'insegnamento della seconda lingua comunitaria di francese nelle scuole secondarie di primo grado classe di concorso A-25 per la provincia di Napoli a.s 2023/2024; che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti di ruolo della classe di concorso A-25 (seconda lingua comunitaria di francese – scuola secondaria di primo grado-) della provincia di Napoli, nonché a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.



*Studio Legale Avv. Paola Buono**Via G. Della Rocca, n. 183 – 80041 Boscoreale (NA)**Telefax - 081/8586675*

Considerato l'ampio numero di contro-interessati ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno, appare pregiudizievole per la ricorrente e pertanto

VOGLIA

L'Ecc.mo giudice autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c a tutti i potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR

Quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della Legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Si producono i seguenti documenti :

- 1) Diffida ad adempiere pec del 19/06/23
- 2) Risposta alla diffida ad adempiere pec del 23.06.23
- 3) Sentenza TAR Calabria n.01089/15
- 4) Stralcio sentenza Tribunale di Reggio Calabria. 2568 del 12.02.2016
- 5) Stralcio del CCNI DI COMPARTO, ART. 11 COMMA 2
- 6) Sentenza Tribunale di Lanciano 11/19 r.g. 233/18
- 7) Ordinanza Tribunale di Fermo del 15.02.13
- 8) Stralcio sent. n 2568 del 12.02.2016 tribunale di Reggio Calabria

avv. Paola Buono

